

CASSAZIONE/ Rinvio in appello per accertare se l'esito infausto poteva essere evitato

# Se l'ostetrica non dà l'allarme

## Feto morto per intervento tardivo da parte dei medici della struttura

**L'**ostetrica, che abbia una partoriente sotto la propria assistenza e controllo deve sollecitare tempestivamente l'intervento del medico di guardia appena emergano fattori di rischio per la madre e, comunque, in ogni caso di sofferenza fetale.

Integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell'ostetrica che, incaricata di eseguire un «tracciato cardio-tocografico all'esito del quale si evidenzia un'anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l'evento morte» (conforme anche a Sezione 5, sentenza n. 20063 del 12 dicembre 2014, deposito 14 maggio 2015). Al fine di accertare il reato è però necessario verificare se un intervento tempestivo e appropriato al massimo, avrebbe assicurato il positivo superamento della fase di crisi.

Con questa motivazione, la sezione quinta della **Corte di cassazione**, con sentenza n. 39771, depositata il 31 agosto, ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuova valutazione sul fatto.

**I fatti.** Le ostetriche di una casa di cura privata, dove si era recata la paziente incinta che avvertiva dei dolori, eseguirono un tracciato cardio-tocografico. Resesi conto che vi erano delle anomalie chiamarono il ginecologo privato della paziente, ma non il medico di guardia pur presente nella struttura. A fronte dell'allarmante situazione evidenziata dai tracciati stessi, le stesse sono state ritenute colpevoli di non avere richiesto e preteso, essendo state omesse incisive iniziative da parte del medico curante privato, l'intervento del medico di guardia. In tal modo era decorso un tempo lungo prima che il medico privato disponesse il ricovero ed estraesse il feto ormai morto. Pur in presenza di un comportamento negligente, la Cassazione, al fine di una condanna penale del personale infermieristico, ha ritenuto necessario chiarire se vi fosse una chiara prova del nesso causale tra inadempimento ed evento. In particolare, se un diverso comportamento avrebbe impedito la morte intrauterina del feto e dunque l'aborto.

L'indagine del nesso causale, peraltro, con riferimento alla specifica fattispecie in esame riguardante personale infermieristico, presenta connotati peculiari, dovendosi evidenziare che non rientrava nella competenza delle ostetriche effettuare direttamente la scelta del parto prematuro ma solo quella di porre lo specialista medico-chirurgo nella condizione di effettuare



la propria opzione, alla luce del fatto che la gravidanza non era giunta a termine.

La Cassazione, sulla scorta del fatto concreto, riporta un preciso schema di condotta che le ostetriche devono seguire per evitare responsabilità ed evitare rischi inutili per mamma e nascituro e una linea guida per il giudice che deve valutare il loro operato.

**1. Nel caso di difficoltà avvisare sia il medico della paziente che il medico di guardia.**

Nel caso in questione le ostetriche avevano immediatamente avvisato il medico privato, ma i giudici hanno evidenziato che l'affidamento della donna alle cure e alla capacità di assistenza della clinica ove era stata ricoverata comportava - quantomeno nel caso, verificatosi nella specie, di omesso intervento del primo - la doverosità dell'attivazione di tutte le risorse disponibili, ivi compresa l'assistenza e l'intervento del medico di turno della clinica. Si tratta, come è evidente, di colpa che assume rilievo nella forma della negligenza, non essendo in discussione la perizia invece dimostrata dalle ostetriche nel rilevare con immediatezza il carattere non regolare dell'esame diagnostico di loro competenza.

**2. Nel caso di assenza del medico - immediato trasferimento in struttura avente rianimazione neonatale.** D'altra parte non può non rilevarsi, affermano i giudici, come le stesse norme deontologiche riguardanti la professionalità dell'ostetrica facciano carico alle stesse, in base alla consapevolezza del livello di espe-

rienza maturata e al grado di competenza richiesta dal caso, non solo di richiedere l'opportuna consulenza medica ma persino, ove lo imponesse la situazione concreta, l'immediato trasferimento della persona assistita in una struttura di cura appropriata, non esimendosi dal praticare comunque le iniziali e inderogabili misure d'emergenza.

**3. Accertamento di responsabilità del personale infermieristico.**

Al fine dell'accertamento della responsabilità del personale infermieristico non basta l'accertamento dell'omissione di un percorso virtuoso ma va accertato se alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

**Paola Ferrari**  
avvocato

